



Città di Lecce

***REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA
TOSAP - ICP - DPA - ICIAP
E SANZIONI AMMINISTRATIVE
NON TRIBUTARIE;***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 2 MARZO 2009

COMUNE DI LECCE

Regolamento per la Definizione Agevolata TOSAP, ICP, DPA, ICIAP e delle sanzioni amministrative non tributarie

(Art. 13, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e art.24, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

Allegato alla deliberazione consiliare n. 15 del 2 marzo 2009

* * *

CAPO I

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, redatto in esecuzione dell'art. 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'art.24 comma 5 bis del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, disciplina la definizione agevolata:

- a) delle violazioni tributarie commesse sino al 31 dicembre 2008 in materia di Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), Imposta comunale sulla pubblicità (ICP), Diritti sulle pubbliche affissioni (DPA);
- b) dei ruoli pregressi e delle controversie tributarie già instaurate, in materia della soppressa Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP);
- c) delle sanzioni amministrative non tributarie irrogate, entro la data di approvazione del presente Regolamento, dal Comune ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.507/93 per violazioni commesse sino al 31 dicembre 2008.

CAPO II

Articolo 2

Definizione agevolata a mezzo ravvedimento in materia di TOSAP

1. I soggetti passivi della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche che, alla data del 31 dicembre 2008, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 50, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 nel rispetto dei termini stabiliti, ovvero hanno presentato una denuncia in ritardo o con dati infedeli, incompleti o inesatti incidenti sull'ammontare del tributo, ed abbiano omesso in tutto o in parte il versamento della tassa dovuta, possono definire le violazioni tributarie commesse sino al 31 dicembre 2008, relative a tutte le annualità per le quali non è scaduto il termine per l'accertamento, presentando le denunce omesse o regolarizzando quelle infedeli e versando la tassa dovuta o la differenza di tassa dovuta, maggiorata degli interessi legali con esclusione della sanzione amministrativa tributaria.

La definizione agevolata si applica alle fattispecie definibili per le quali non sia mai stata formalmente contestata una violazione concernente la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. I soggetti passivi della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche che hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 50, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ma non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti, possono definire gli omessi o insufficienti pagamenti dovuti sino al 31 dicembre 2008 e relativi a tutte le annualità per le quali non è scaduto il termine per l'accertamento o la liquidazione, versando l'imposta dovuta o la differenza d'imposta dovuta, maggiorata degli interessi legali con esclusione della sanzione amministrativa tributaria, qualora, in relazione al presupposto da definire, nei loro confronti non sia mai stata formalmente contestata una violazione concernente la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Articolo 3

Definizione agevolata a mezzo ravvedimento in materia di ICP e DPA

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni che, alla data del 31 dicembre 2008, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8,

commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 nel rispetto dei termini stabiliti, ovvero hanno presentato una dichiarazione in ritardo o con dati infedeli, incompleti o inesatti incidenti sull'ammontare del tributo, ed abbiano omesso in tutto o in parte il versamento dell'imposta dovuta, possono definire le violazioni tributarie commesse sino al 31 dicembre 2008, relative a tutte le annualità per le quali non è scaduto il termine per l'accertamento, presentando le dichiarazioni omesse o regolarizzando quelle infedeli e versando l'imposta dovuta o la differenza di imposta dovuta, maggiorata degli interessi legali con esclusione della sanzione amministrativa tributaria, qualora, in relazione al presupposto da definire, nei loro confronti non sia mai stata formalmente contestata una violazione concernente l'imposta comunale sulla pubblicità o i diritti sulle pubbliche affissioni.

2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non hanno eseguito in tutto od in parte alle prescritte scadenze i versamenti, possono definire gli omessi o insufficienti pagamenti dovuti sino al 31 dicembre 2008 e relativi alle annualità per le quali non è scaduto il termine per l'accertamento o la liquidazione, versando l'imposta dovuta o la differenza di imposta dovuta, maggiorata degli interessi legali con esclusione della sanzione amministrativa tributaria, qualora, in relazione al presupposto da definire, nei loro confronti non sia mai stata formalmente contestata una violazione concernente l'imposta comunale sulla pubblicità o i diritti sulle pubbliche affissioni.

Articolo 4

Definizione agevolata degli avvisi di accertamento in materia di TOSAP, ICP e DPA

1. Gli avvisi di accertamento e liquidazione in materia di Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni riferiti a violazioni commesse sino al 31 dicembre 2008 e divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini possono essere definiti con il pagamento del 75% delle somme dovute a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, purché non iscritte in ruoli già resi esecutivi alla data di pubblicazione del presente regolamento.

2. I contribuenti che hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento per tassa di occupazione suolo pubblico o imposta sulla pubblicità o diritti sulle pubbliche affissioni e per i quali non sono spirati i termini per l'impugnazione alla data di pubblicazione del presente regolamento, possono definire i detti atti impositivi con il pagamento del 60 per cento del valore della lite.

3. Il valore della lite da prendere a riferimento ai fini della definizione agevolata di cui al comma 2 è dato dalle somme dovute a titolo di imposta, sanzioni ridotte e interessi così come risultanti negli avvisi di accertamento e liquidazione.

Articolo 5

Definizione agevolata delle liti pendenti

1. Le controversie tributarie riguardanti la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche o l'imposta comunale sulla pubblicità o i diritti sulle pubbliche affissioni o l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, pendenti in ogni stato e grado, compresi i giudizi pendenti presso la Suprema Corte di Cassazione nonché quelli presentati in via amministrativa, per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non siano intervenute sentenze o decisioni definitive, possono essere definite con il versamento del:

- **10 per cento** del valore della lite, in caso di soccombenza dell'amministrazione comunale, nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione dell'istanza di definizione;
- **60 per cento** del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente, nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
- **50 per cento** del valore della lite, nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

2. In presenza di ricorsi accolti parzialmente le percentuali di cui al comma precedente si applicano sulla rispettiva quota di soccombenza.

3. Il valore della lite è dato dalle somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi come risultanti negli atti impugnati

4. Il termine di sospensione, di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge 289 del 2002, dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata è fissato alla data del 30 settembre

2009; detto termine sarà comunicato a cura della Concessionaria del servizio agli organi giurisdizionali interessati.

5. L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione. La parte che ha presentato l'istanza di definizione e la Concessionaria per la TOSAP, l'ICP e il DPA presenteranno al giudice competente la richiesta di sospensione del giudizio oggetto dell'atto di definizione agevolata. Ove il giudizio da definire sia già posto in trattazione, la parte che intende fruire della definizione della lite pendente potrà richiedere la sospensione dello stesso dichiarando di volersi avvalere della disposizione di cui presente articolo. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, la Concessionaria per la TOSAP, l'ICP e il DPA comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

Articolo 6

Definizione agevolata dei carichi a ruolo pregressi

1. I ruoli formati dal Comune e resi esecutivi entro il 31 dicembre 2007, in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o imposta comunale sulla pubblicità o diritti sulle pubbliche affissioni possono essere definiti con il versamento di quanto richiesto a titolo di imposta o tassa, e del 25% delle sanzioni e degli interessi risultanti dalla cartella di pagamento, senza corresponsione degli interessi di mora. Restano comunque dovute le somme relative alle spese sostenute per la procedura esecutiva che il concessionario della riscossione abbia eventualmente avviata.

2. A tal fine il Concessionario della riscossione invierà ai debitori un invito ad estinguere il debito entro sei mesi dall'adozione dal presente regolamento con l'indicazione delle somme da pagare a titolo di imposta o tassa, sanzioni, interessi e spese. L'invito è corredato della domanda di definizione da compilare a cura del debitore o del coobbligato solidale, secondo un testo concordato tra Concessionario della riscossione e Comune.

3. Il Concessionario della riscossione presenterà mensilmente all'ente emittente del ruolo il rendiconto comprendente per ciascun ruolo affidatogli in riscossione i seguenti dati:

- i carichi iniziali a ruolo con l'indicazione del debito di imposta o tassa, delle sanzioni e degli interessi;
- l'ammontare delle somme incassate a titolo di imposta o tassa, sanzioni, interessi, spese esecutive e il valore delle partite estinte;
- le somme trattenute a titolo di rimborso spese e di aggi;
- i relativi riversamenti;
- i carichi residui da riscuotere.

Articolo 7

Definizione dei ruoli pregressi relativi a ICIAP

1. Relativamente ai carichi ICIAP inclusi in ruoli emessi dal comune e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

- a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
- b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente attivate dallo stesso.

2. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, relativamente ai ruoli di cui al comma 1 Equitalia Lecce Spa informa i debitori che entro il 31 maggio 2009, possono estinguere la loro posizione con il pagamento delle somme di cui al comma 1, presso il Concessionario della riscossione previa sottoscrizione dell'istanza di definizione.

Articolo 8

Istanza di ammissione alla definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5 avviene mediante la presentazione, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, di apposita istanza redatta su modelli disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, presso l'Ufficio Tributi del Comune e presso la Concessionaria per l'accertamento e la riscossione del Comune, con espressa indicazione della tipologia di definizione a cui si accede e corredata della eventuale dichiarazione di cui agli artt. 2 comma 1 e 3 comma 1 del presente regolamento.

2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido o da uno dei contitolari, deve essere presentata alla Concessionaria del tributo che dovrà rilasciare ricevuta o spedita per raccomandata con avviso di ricevimento in plico chiuso senza busta, sempre indirizzata alla Concessionaria del tributo nel qual caso farà fede la data di spedizione.

3. La presentazione dell'istanza deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dall'attestazione di pagamento in originale comprovante la corresponsione dell'importo previsto per la specifica definizione.

Articolo 9

Modalità di versamento delle somme dovute per la definizione agevolata

1. Le somme dovute per la definizione agevolata di cui ai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5 devono essere versate con le seguenti modalità:

- a) per la definizione in materia di Imposta sulla pubblicità o Diritti sulle pubbliche affissioni, con versamento sul c/c postale n. 12639712 intestato alla Concessionaria del tributo del Comune di Lecce, con l'indicazione nella causale del tipo di definizione agevolata;
- b) per la definizione in materia di Tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche inerente i mercati, con versamento sul c/c postale n. 43958347 intestato alla Concessionaria del tributo del Comune di Lecce, con l'indicazione nella causale del tipo di definizione agevolata;
- c) per la definizione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche inerenti fattispecie diverse dai mercati, con versamento sul c/c postale n. 46916748 intestato alla Concessionaria del tributo del Comune di Lecce con l'indicazione nella causale del tipo di definizione agevolata;

2. Le somme dovute per la definizione agevolata dei carichi di ruolo pregressi di cui al precedente art.6 devono essere versate con le modalità previste dal Concessionario della Riscossione.

Articolo 10

Rateizzazione degli importi dovuti

1. Il contribuente ha facoltà di rateizzare il versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata secondo le modalità previste dal vigente Regolamento delle Entrate del Comune di Lecce precisamente:

- fino a	€.	250,00		nessuna rateizzazione		
- da	€.	250,01	a €.	500,00	fino ad un massimo di	3 rate mensili
- da	€.	500,01	a €.	2.500,00	fino ad un massimo di	6 rate mensili
- da	€.	2.500,01	a €.	5.000,00	fino ad un massimo di	12 rate mensili
- da	€.	5.000,01	a €.	25.000,00	fino ad un massimo di	18 rate mensili
- da	€.	25.000,01	a €.	50.000,00	fino ad un massimo di	24 rate mensili
- oltre	€.	50.000,01			fino ad un massimo di	30 rate mensili.

2. La prima rata deve essere versata entro il termine previsto per la presentazione dell'istanza di definizione agevolata e contestualmente alla medesima.

3. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali.

4. In caso di rateizzazione, il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata, salvo le ipotesi di rigetto di cui al successivo art. 11. Ove si verifichi il mancato pagamento di due rate consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione. In tal caso le rate non versate sono rimosse coattivamente tramite ruolo, con la maggiorazione del 30 per cento.

5. Il numero delle rate prescelto deve essere indicato nell'istanza di definizione agevolata.

Articolo 11

Rigetto delle domande di definizione agevolata

1. La Concessionaria per la TOSAP, l'ICP ed il DPA ove rilevi che l'istanza di definizione agevolata presentata non sia conforme ed osservante del presente regolamento, deve darne notizia all'interessato mediante atto motivato di rigetto, notificato ai sensi di legge o con raccomandata con avviso di ricevimento non oltre il termine di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al precedente art.5 e di 120 giorni dalla ricezione delle altre istanze di definizione, trascorsi i suddetti termini le istanze si intendono accolte.

2. Entro i termini di cui al precedente comma la concessionaria per la TOSAP, l'ICP ed il DPA, al fine di consentire la regolarizzazione dell'istanza di definizione agevolata, può richiedere

documenti e/o informazioni eventualmente necessari al perfezionamento del procedimento. La richiesta produce la sospensione della decorrenza del termine di cui al precedente comma 1 fino all'adempimento da parte del contribuente, che dovrà comunque avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della stessa. Se entro tale termine il contribuente non provvede a fornire le informazioni richieste l'istanza di condono si intenderà rigettata.

Articolo 12

Sgravio di somme iscritte a ruolo

1. Sulla base delle istanze di definizione agevolata prodotte ai sensi del precedente articolo 8, entro sei mesi la Concessionaria per l'accertamento e la riscossione TOSAP, l'ICP ed il DPA o il Comune di Lecce per l'ICIAP dispongono lo sgravio delle somme eventualmente iscritte a ruolo e nelle more provvederanno a sospenderle cautelativamente.

CAPITOLO III

Articolo 13

Definizione agevolata delle sanzioni amministrative non tributarie

1. Ai sensi dell'art.24 comma 5 bis del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 introdotto dall'art. 10, comma 1 lettera d) della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, è data la possibilità di definire le violazioni contestate dal Comune di Lecce in applicazione del predetto art. 24 del D.Lgs. n. 507/93 secondo la disciplina di cui ai successivi articoli 14, 15 e 16.

Articolo 14

Definizione agevolata dei processi verbali di contestazione e degli avvisi di irrogazione delle sanzioni relativi ad affissioni o pubblicità abusive

1. I soggetti che abbiano ricevuto un processo verbale di contestazione o un avviso di irrogazione sanzioni per affissione abusiva o di affissione in spazi non autorizzati o che abbiano effettuato pubblicità abusiva, in ogni caso per violazioni commesse entro il 31 dicembre 2007 possono definire, anche nel caso di impugnazione dei suddetti atti dinanzi al giudice competente, le sanzioni con il versamento del **90%** della somma irrogata, presentando la domanda e provvedendo ai versamenti secondo le modalità di cui al successivo art.15.

Articolo 15

Modalità di definizione

1. Il soggetto che intende definire il processo verbale di contestazione o l'avviso di irrogazione delle sanzioni notificatogli di cui al precedente art.14 deve presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza redatta su modelli disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, presso l'Ufficio Tributi del Comune e presso la Concessionaria per l'accertamento e la riscossione del Comune, con espressa indicazione della tipologia di definizione a cui intende accedere.

2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal soggetto trasgressore o dal coobbligato in solido o da uno dei contitolari, deve essere presentata alla Concessionaria per l'accertamento e la riscossione del Comune, all'Ufficio Tributi del Comune, o spedita per raccomandata con avviso di ricevimento in plico chiuso senza busta, sempre indirizzata alla suddetta Concessionaria, nel qual caso farà fede la data di spedizione.

3. All'istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità, l'attestazione di pagamento in originale comprovante la corresponsione dell'importo previsto per la definizione di cui al precedente articolo 14.

4. Le istanze di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, dopo la protocollazione, saranno trasmesse dalla Concessionaria per l'accertamento e la riscossione all'Ufficio Tributi del Comune che dovrà verificarne e attestarne l'ammissibilità. La stessa Concessionaria dovrà successivamente verificare l'avvenuto accredito della somma indicata sull'attestazione del c/c postale e la correttezza dell'eventuale rateizzazione di cui al successivo art.16.

5. Per le stesse istanze di cui al comma 4 la Concessionaria., attraverso la documentazione fornita dall'Ufficio Tributi del Comune, verificherà se sussiste, in riferimento alle violazioni contestate o denunciate, anche un debito d'imposta in materia di imposta comunale sulla pubblicità e ne comunicherà l'esito allo stesso Ufficio Tributi del Comune. In caso positivo la Concessionaria

provvederà a darne formale comunicazione al soggetto che ha presentato l'istanza di definizione. Nel termine di giorni 60 dal ricevimento della predetta comunicazione, l'interessato dovrà, a pena di inammissibilità della definizione agevolata di cui al presente articolo, definire il debito d'imposta ai sensi e con le modalità di cui ai precedenti artt. 3, 8, 9 e 10. Del perfezionamento della definizione dell'imposta la Concessionaria per l'accertamento e la riscossione darà comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune.

Articolo 16

Modalità di versamento

1. Le somme dovute per la definizione di cui al precedente art.13 e per la sanatoria di cui al precedente art.14 devono essere versate con le seguenti modalità:
- versamento su c/c postale n. 53008751 intestato alla Concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi oggetto del presente regolamento.
2. E' data la possibilità di rateizzare le somme dovute secondo quanto previsto dal precedente art.10 del presente regolamento.

CAPITOLO IV

Articolo 17

Norme transitorie e finali

1. In tutti i casi di definizione agevolata previsti dal presente regolamento non possono essere restituite le somme già versate, a qualunque titolo, antecedentemente alla presentazione dell'istanza e inerenti i procedimenti per i quali viene chiesta la definizione agevolata. Saranno, invece, debitamente restituite le somme versate con riferimento all'istanza di definizione presentata, qualora essa non dovesse essere accolta.
2. Le somme rimosse per conto del Comune di Lecce dalla Concessionaria sugli appositi c/c postali da istituire o a mezzo bonifico bancario per la gestione del condono ICIAP e per il condono delle Sanzioni non tributarie saranno riversate allo stesso Comune secondo le modalità indicate dall'Ufficio Tributi del Comune di Lecce.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
4. Copia del presente è trasmessa alla Commissione Tributaria Provinciale, alla Commissione Tributaria Regionale, alla Suprema Corte di Cassazione ed alla Direzione Regionale delle Entrate.
5. Il presente regolamento entra in vigore con la sua approvazione e con la contestuale dichiarazione di immediata eseguibilità.

INDICE

CAPO I

Art. 1 Ambito di applicazione

CAPO II

Art. 2 Definizione agevolata a mezzo ravvedimento in materia di TOSAP.

Art. 3 Definizione agevolata a mezzo ravvedimento in materia di ICP e DPA.

Art. 4 Definizione agevolata degli avvisi di accertamento in materia di TOSAP, ICP e DPA

Art. 5 Definizione agevolata delle liti pendenti

Art. 6 Definizione agevolata dei carichi a ruolo pregressi

Art. 7 Definizione dei ruoli pregressi relativi a ICIAP

Art. 8 Istanza di ammissione alla definizione agevolata

Art. 9 Modalità di versamento delle somme per la definizione agevolata

Art. 10 Rateizzazione degli importi dovuti

Art. 11 Rigetto delle domande di definizione agevolata.

Art. 12 Sgravio di somme iscritte a ruolo

CAPO III

Art. 13 Definizione agevolata delle sanzioni amministrative non tributarie

Art. 14 Definizione agevolata dei processi verbali di contestazione e degli avvisi di irrogazione delle sanzioni relativi ad affissioni o pubblicità abusive

Art. 15 Modalità di definizione

Art. 16 Modalità di versamento

CAPO IV

Art. 17 Norme transitorie e finali